

ALLEGATO 2 DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei prodotti cartacei di cui all'allegato 1 "Modulo preventivo di spesa".

ART. 2

L'appalto è regolato:

- dalle norme contenute nel presente disciplinare;
- dal Regolamento Provinciale per l'esecuzione di lavori e forniture in economia, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 174 del 25.11.2002;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate, o che verranno emanate, in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.

ART. 3

I prodotti cartacei oggetto dell'appalto non saranno consegnati in un'unica soluzione ma dovranno ritenersi impegnati presso la ditta aggiudicataria.

La ditta dovrà ritenersi impegnata, fermo restando i prezzi ed il limite globale della spesa, ad effettuare la fornitura in più volte secondo quanto stabilito dal piano programmatico temporale delle forniture stilato dall'Area Provveditorato della Provincia di Ancona.

Si procederà di volta in volta a singole ordinazioni, inviate a ½ fax, in relazione al fabbisogno dei servizi provinciali.

I pagamenti faranno seguito ad ogni ordine nel termine di 90 giorni data ricevimento fattura.

L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo all'imballaggio, trasporto e consegna "al piano" ovunque ubicato.

Gli uffici provinciali destinatari della fornitura sono ubicati in via Ruggeri n. 5, in via Palestro 7 piani 3°, 4° e 5°, in via Menicucci 1 piani 1°, 2° e 3°, in via Menicucci 3 piano 2° in Ancona; presso i Centri per l'Impiego e per la Formazione - nelle sedi di: Ancona - Senigallia - Fabriano e Jesi.

ART. 4

La ditta dovrà effettuare le forniture del materiale indicato all'articolo 1 del presente disciplinare entro e non oltre il termine di 20 gg. naturali consecutivi dalla data di ciascun ordine.

Le penalità per ritardata consegna saranno applicate nella misura percentuale del 5% per ogni decade maturata di ritardo, non imputabile alla Provincia di Ancona ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine contrattuale di 20 gg. naturali consecutivi dalla data di ogni singolo ordine ovvero rispetto al termine di 7 giorni in caso di reso di cui all'articolo 8.

Il periodo di ritardo non deve superare i 60 gg.

In caso di superamento l'Amministrazione ha facoltà:

- a) di risolvere il contratto in tutto o in parte per il materiale non consegnato, salvo l'applicazione delle penalità stabilite e l'esecuzione in danno;
- b) consentire una pronta consegna, raddoppiando le penalità per l'intero periodo di proroga.

ALLEGATO 2
DISCIPLINARE DI GARA

ART. 5

Il responsabile del procedimento di acquisizione della carta per fotocopie è l'Economo Provinciale.

ART. 6

I tempi di esecuzione del procedimento si prevedono in circa 2 mesi.

ART. 7

Il prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria si intende fissato dalla stessa in base a calcoli di propria assoluta convenienza, a tutto suo rischio e saranno quindi invariabili e dispensati da qualunque eventualità che essa non abbia tenuto presente.

ART. 8

Nel caso la Provincia di Ancona riscontrasse che la merce consegnata abbia caratteristiche fisiche diverse da quelle della carta ordinata (per esempio, ed in modo non esaustivo: cordature e/o arricciamenti della superficie del foglio) provvederà ad inoltrare una comunicazione via fax alla ditta, attivando la pratica di reso.

La ditta si impegna a ritirare senza alcun addebito, entro i 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall'invio della segnalazione, la carta consegnata e non ancora utilizzata non conforme, concordando con la Provincia di Ancona le modalità di ritiro, e provvederà - entro lo stesso termine - alla consegna della stessa quantità di merce conforme alle caratteristiche del prodotto offerto.

La ditta dovrà procedere all'emissione di nota di credito, nel caso in cui la merce resa sia già stata fatturata. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura.

ART. 9

Il pagamento è effettuato a favore della persona o delle persone autorizzate a riscuotere, per mezzo di mandato diretto esigibile presso il Tesoriere della Provincia di Ancona - Banca delle Marche S.p.A. Via Marsala, Ancona - con quietanza delle persone citate, ovvero per mezzo di mandato diretto, con accreditamento dei relativi importi su eventuali conti correnti.

ART. 10

La ditta è obbligata a notificare tempestivamente alla Provincia di Ancona le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento previste. In difetto, e anche se le variazioni vengano rese pubbliche nei modi di legge, la Provincia di Ancona rimane esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

ART. 11

La Provincia di Ancona si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per la Ditta qualora si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere.

In tal caso e nelle ipotesi di cui all'art. 4 alla ditta sarà accreditato il semplice importo della fornitura regolarmente effettuata, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione: tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte della stessa ditta dei suoi impegni

ALLEGATO 2
DISCIPLINARE DI GARA

contrattuali. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà regolarmente notificato alla ditta secondo le vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione potrà affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'impresa inadempiente.

ART. 12

La Ditta assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'Amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La Ditta, infine, assume l'obbligo di garantire all'Amministrazione il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART. 13

I termini e le comunicazioni contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per la Provincia di Ancona della costituzione in mora dell'appaltatore.

DATA, TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE O
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

Si dichiara di accettare incondizionatamente le clausole:

Le penalità per ritardata consegna sono applicate in misura percentuale del 5% per ogni decade maturata di ritardo rispetto al termine contrattuale di 20 gg. naturali consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine ovvero rispetto al termine di 7 giorni in caso di reso di cui all'articolo 8.

Il periodo di ritardo non deve superare i 60 gg.

In caso di superamento l'Amministrazione ha facoltà:

a) di risolvere il contratto in tutto o in parte per il materiale non consegnato, salvo l'applicazione delle penalità stabilite e l'esecuzione in danno;

b) consentire una pronta consegna, raddoppiando le penalità per l'intero periodo di proroga.

Resta salva la facoltà della Provincia di Ancona di provvedere alla esecuzione in danno in caso di inadempimento della prestazione, e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui Codesta Ditta venga meno all'impegno assunto, ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti che lo regolano.

DATA, TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE O
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA
